

Categoria II. Costruzione di strade ferrate (*Parte straordinaria*). ».

Categoria III. Movimento di capitali (*Parte straordinaria*), lire 132,763,330.10.

Totale della entrata reale, lire 1 miliardo 931,728,695.69.

Categoria IV. — Partite di giro, lire 68,715,885.

Totale generale, lire 2.000,444,580.69.

Passiamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti, e far entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge.

È altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pel suddetto esercizio.

(È approvato).

Art. 2.

È mantenuto fino a tutto giugno 1908 l'aumento d'imposta sui fondi urbani: di cui all'articolo 1° della legge 26 luglio 1868, n. 4513.

L'aumento dell'imposta sui fondi rustici, di cui nella detta legge 26 luglio 1868, numero 4513, è mantenuto, pel periodo suddetto, limitatamente ad un solo decimo dell'imposta principale, ai termini dell'articolo 49 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, articolo 1° della legge 10 luglio 1887, n. 4665, ed articolo 1°, ultimo capoverso, della legge 21 gennaio 1897, n. 23.

L'aumento dell'imposta di ricchezza mobile, determinato dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, è mantenuto, pel periodo suddetto, soltanto per i redditi delle colonie agrarie, di cui al secondo capoverso dell'articolo 9 dell'allegato N alla legge suddetta.

(È approvato).

Art. 3.

I contingenti comunali d'imposta sui terreni nel compartimento Ligure-Piemontese restano fissati, per il periodo di cui nell'articolo precedente, nella misura stabilita dalla legge 30 giugno 1872, n. 884, confermata di anno in anno con la legge di approvazione del bilancio.

(È approvato).

Art. 4.

È continuata al ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni del tesoro, secondo le norme in vigore. La somma dei buoni del tesoro in circolazione non potrà mai eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni che possono domandarsi alla Banca d'Italia e al Banco di Sicilia

(È approvato).

Art. 5.

È approvato l'unito riepilogo, da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, cioè:

Entrata e spesa effettiva.

Entrata	L.	1,798,965,360.59
Spesa	»	1,718,853,343.12
Avanzo effettivo L.	+	<u>80,112,017.47</u>

Costruzione di strade ferrate.

Entrata	L.	»
Spesa	»	10,200,000 »
Eccedenza passiva L.	—	<u>10,200,000 »</u>

Movimento di capitali.

Entrata	L.	132,763,335.10
Spesa	»	148,154,759.24
Eccedenza passiva L.	—	<u>15,391,424.14</u>

Partite di giro.

Entrata	L.	68,715,885 »
Spesa	»	68,715,885 »
		<u>»</u>

Riassunto generale.

Entrata	L.	2,000,444,580.69
Spesa	»	1,945,923,987.26
Differenza attiva L.	+	<u>54,520,593.33</u>

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge sul riposo festivo.

PRESIDENTE. Seguirebbe ora lo stato di previsione del fondo per l'emigrazione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non è presente l'onorevole ministro degli affari esteri; pregherei